



FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE UMBRIA

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
COMITATO REGIONALE UMBRO
MARTIRI DEI LAGER, 65
PERUGIA - 06121 PG
0755002486 FAX 0755017085
2024/2025

CAMPIUNATO SERIE C
COMUNICATO GST/C1/06
Riunione del 03/04/25

Omologazione risultati gare del 23/03/2025 - 4° giornata - UNICO - Fase Interregionale
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1

1^ Squadra -2^ Squadra Risultato Mete Arbitro

FI.FA.SECURITY-U.R.SAN BENEDETTO -RUGBY FALCONARA DINAMIS ASD 22 - 18 (4- 2) Sig.SCHINCHIRIMINI

C L A S S I F I C A

Girone 1

Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
UNIONE RUGBISTICA ANCONITANA	20	4	4	0	0	29	179	34	145	0	4
RUGBY FALCONARA DINAMIS ASD	16	4	3	0	1	16	109	64	45	0	4
RUGBY PERUGIA JUNIOR ASD	15	4	3	0	1	20	135	71	64	0	4
ASD MACERATA RUGBY	15	4	3	0	1	13	102	44	58	0	4
FI.FA.SECURITY-UR.SAN BENEDETTO	10	3	2	0	1	9	53	93	-40	0	3
TERNANA RUGBY CLUB ASD	1	4	0	0	4	10	68	148	-80	0	4
AMATORI RUGBY ASCOLI ASD	0	3	0	0	3	2	20	97	-77	0	3
ASD RUGBY GUBBIO 1984	0	4	0	0	4	2	13	128	-115	0	4

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA RUGBY
FALCONARA DINAMIS ASD IN DATA 23 MARZO 2025

Il Giudice Sportivo Territoriale

Visti:

- l'istanza di avvio del procedimento ex art. 56 Regolamento di Giustizia, irritualmente presentata dalla Rugby Falconara Dinamis Asd, notificata a mezzo comunicazione mail in data 23 Marzo 2025, ore 22.03 e protocollata il 24 marzo 2025 (prot. 309), in riferimento alla gara di Campionato di Serie C, U.R. San Benedetto (cadetta) - Rugby Falconara Dinamis Asd del 23 marzo 2024, con la quale venivano segnalati:
 - errore tecnico dell'arbitro sig. Schinchirimini Giorgio;
 - un episodio di antigioco asseritamente commesso da un giocatore del Ur. San Benedetto a carico di un giocatore del R. Falconara;
- il video allegato all'istanza medesima a prova dei fatti segnalati.

Fissata l'udienza di decisione al 3 Aprile 2025 ed **assegnati** alle parti interessate i termini di cui all'art. 58 Regolamento di Giustizia.

Verificato che:

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY
COMITATO REGIONALE UMBRIA

Via Martiri dei Lager, 65
06128 Perugia
www.rugbyumbria.it

T +39 075 5002486
F +39 075 5017085
crumbro@federugby.it



**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE UMBRIA**

- entro la data notificata alle società non sono pervenute ulteriori memorie dalle medesime;
- la fase istruttoria è stata quindi completata.

Rilevato che:

- il ricorso è inammissibile riguardo al primo punto dell'istanza essendo quella dell'asserito errore tecnico dell'arbitro materia sempre sottratta alla competenza del giudice sportivo;
- riguardo al secondo punto di doglianza:
 - si osserva preliminarmente che il video sottoposto a visione di questo GST è di scarsa qualità per definizione e lontananza dall'asserito episodio di antigioco;
 - il video non presenta prove circa l'attendibilità della fonte e l'orario di ripresa;
 - si è constatato dal video che, a gioco fermo, due giocatori appaiono posti di fronte all'arbitro sig. Giorgio Schinchirimini, insieme ad altri e che un giocatore (descritto dalla ricorrente come appartenente alla soc. U.R. San Benedetto) sembrerebbe allungare un braccio in maniera aggressiva verso un giocatore opposto;
 - il numero di maglia del giocatore presuntivamente aggredito (a detta della ricorrente con un pugno sul viso) non è stato indicato e sembrerebbe corrispondere nel video al n. 11 mentre non è identificabile il numero del presunto aggressore;
 - dal referto arbitrale non risultano descritti episodi violenti né durante il gioco, né a gioco fermo;
 - per mero tuziorismo si è ritenuto di approfondire l'istruttoria per l'acquisizione di ulteriori elementi probanti, richiedendo al sig. arbitro se ricordasse il minuto degli episodi visibili a video, il numero di maglia dei giocatori coinvolti, l'indicazione se il presunto aggressore avesse colpito il giocatore avversario a mano aperta o chiusa, la localizzazione del colpo o della spinta (viso o spalle);
 - l'arbitro ha rimesso una memoria indicando che gli episodi si sono verificati al minuto 40 del primo tempo, dimostrando a questo GST la veridicità del video;
 - circa il presunto aggressore ha dichiarato che lo stesso era il n. 2 della soc. U.R. San Benedetto;
 - circa il verificarsi dell'atto violento il sig. Giorgio Scinchirimini ha dichiarato testualmente "*Non sono riuscito a vedere se tale giocatore con i calzoncini bianchi abbia colpito, e non solo spinto con forza, il giocatore con i calzoncini neri; Di conseguenza non ho potuto distinguere se abbia colpito con braccio o mano sul viso o sul corpo del giocatore con i calzoncini neri*";
 - il sig. Giorgio Scinchirimini ha inoltre precisato che nel momento del presunto atto violento non era riuscito a distinguere i particolari in quanto impegnato a discutere con il capitano del San Benedetto.

Considerato che:

- le dichiarazioni rese dall'arbitro sono giustificabili ai fini della mancata rilevazione nel referto del presunto atto violento avvenuto al minuto 40 del primo tempo;
- attesa la scarsa qualità e definizione delle riprese non è possibile evincere incontestabilmente che sia avvenuto un atto violento;
- questo Giudice non può quindi procedere all'applicazione delle sanzioni a carico del/i responsabile/i.

PQM

Il Giudice Sportivo Territoriale



**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY
COMITATO REGIONALE UMBRIA**

Omologa la gara di serie C del 23 Marzo 2025 tra U.R. San Benedetto e Rugby Falconara Dinamis Asd con il punteggio di 22 a 18 in favore della soc. U.R. San Benedetto, attestato nel referto arbitrale del Sig. Giorgio Schinchirimini.

Dispone, in ragione del parziale accoglimento dell'istanza della Soc. Rugby Falconara Dinamis Asd, che la stessa deve provvedere al versamento del contributo di accesso alla giustizia pari a € 150,00 (centocinquanta/00).

Il Segretario GST

Chierico Gaston

Il Giudice Sportivo

Avv. Marta Polenzani